REGOLAMENTO (CEE) N. 2122/72 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 1972

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Malaga, della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, all'atto della firma a Lussemburgo, il 29 giugno 1970, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna [1], la Comunità si è impegnata a concedere un regime tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità di taluni vini originari della Spagna e in particolare dei vini di Malaga ; che conviene concedere per il 1972 una riduzione del 50 % dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini di Malaga, originari della Spagna, importati in recipienti di contenuto non superiore a due litri entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 15 000 ettolitri ;

considerando che occorre aprire i contingenti tariffari comunitari in questione ;

considerando che detti vini restano soggetti alle disposizioni che regolano l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e in particolare all'osservanza del prezzo di riferimento ; che l'ammissione al beneficio dei suddetti contingenti tariffari comunitari deve essere subordinata alla presentazione del certificato di circolazione delle merci A.E.1 e di un certificato rilasciato dalle autorità spagnole riconosciute e vistato dalle dogane spagnole, che attesti la denominazione di origine riconosciuta di questi vini, nell'ambito dei metodi di cooperazione amministrativa esistenti tra la Comunità e la Spagna ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione della quota prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato, in base ai dati statistici relativi alle importazioni dalla Spagna, durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Malaga sui mercati ; che, tuttavia, i dati statistici spagnoli relativi agli ultimi anni, in materia di esportazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie ; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna, le percentuali indicate qui di seguito :

	1968	1969	1970
Germania	—	2,8	2
Benelux	13,6	13,9	17,2
Francia	11,4	5,5	2
Italia	75	77,8	78,8

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate dagli Stati membri per l'anno in corso, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue :

Germania	49,
Benelux	23,
Francia	6,
Italia	22 ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere il contingente in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una

[1] GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 2.

certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingentale ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote, attribuite a detta unione economica, possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 15 ottobre 1972 e fino al 31 dicembre 1972 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai vini di Malaga originari della Spagna sono parzialmente sospesi ai livelli ed entro i limiti di un contingente tariffario comunitario del volume globale di 15 000 ettolitri :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dazio (in u.c./hl)
ex 22.05 C III b) 1	Vino di Malaga	8,50
ex 22.05 C IV b)	Vino di Malaga, presentato in recipienti di capacità pari o inferiore a due litri	9,50

2. Al riguardo si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna.

3. L'ammissione di tali vini al beneficio di questo contingente tariffario comunitario è subordinata al rispetto del prezzo di riferimento che si applica loro e alla presentazione di un certificato, rilasciato dalle autorità spagnole riconosciute, che attesti la denominazione d'origine riconosciuta di tali vini ; detto certificato dovrà essere vistato dalle autorità doganali spagnole negli stessi modi del certificato di circolazione delle merci A.E.1.

Articolo 2

1. Una prima parte di 12 000 ettolitri di questo contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote che, salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1972, ammontano a :

Germania	5 880 ettolitri,
Benelux	2 760 ettolitri,
Francia	720 ettolitri,
Italia	2 640 ettolitri.

2. La seconda parte di 3 000 ettolitri costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede senza indugio, mediante notifica, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto dal paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Tale procedura continua ad essere applicata per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 5

Se, alla data del 15 novembre 1972, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale esso trasferisce alla riserva, entro il 30 novembre 1972, la frazione non utilizzata di detta quota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una quantità superiore se ha motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 30 novembre 1972, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 novembre 1972 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che esso trasferisce alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 dicembre 1972, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione alle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni dei prodotti in parola effettivamente imputate alle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano osservate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 ottobre 1972.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS